



Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n° 1835 del 25/09/2020

Oggetto: Comune di Grosseto / Proposizione impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Toscana Sez. III n. 356/2020 da parte dell'Ente - Incarico del patrocinio legale sia congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Cruciani Susanna Avvocato interno dell'Ente e all'Avv. F. Massimo Pozzi. CIG – Z952E21CE1.

Il Dirigente

Premesso che è stato notificato all'Amministrazione Comunale in data 20/07/2018 ricorso dinanzi al T.A.R della Toscana, promosso dai Sigg.ri D.I. R. e P. D., contro il Comune di Grosseto per l'annullamento:

- della nota del Comune di Grosseto prot. n. 71672 del 23/05/2018 avente ad oggetto "Comunicazione adozione provvedimento di diniego su domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria L.47/1975 P. condono 1986/9037";

nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti ivi compresi:

- del diniego espresso dal Comune di Grosseto in data 14/02/2018 relativamente all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dai ricorrenti in data 28/12/2018 prot. n. 134472;

- dei pareri espressi in ordine a tale istanza dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Grosseto;

- della relazione di Servizio del Corpo di Polizia Municipale di Grosseto trasmessa all'ufficio procedente con le note prot. n. 170049 del 19/12/2017 e prot. 18471 del 06/06/2018;

- del parere negativo circa la sanatoria edilizia espresso dal Tecnico incaricato della definizione della pratica in data 09/03/2018;

- tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti conseguenti e attuativi anche se non conosciuti;

Premesso inoltre che sono stati notificati in data 16/03/2019 i motivi aggiunti al ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana n. 1044/2018, per l'annullamento del:

- provvedimento n. 4 del 22/01/2029 notificato il 13/03/2019, con il quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Vincoli e Territorio Aperto - Abusi edilizi del Comune di Grosseto, con cui ha ordinato la completa rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi;

Premesso che, in data 04/06/2019 prot. n. 87406 è stato notificato all'Amministrazione Comunale ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana promosso dai Sigg.ri D.I.R. e P.D.:

per l'annullamento:

- del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto prot. n. 9016 del 14/06/2011 reso in ordine all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 25/02/2011;

ivi compreso per quanto occorre possa:

- del parere espresso in ordine alla medesima istanza dalla commissione per il Paesaggio del Comune di Grosseto in data 09/05/2011;

- del provvedimento di diniego prot. 107692 del 29/9/2011 emesso in ordine alla medesima istanza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dal Comune di Grosseto;

Che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover resistere e costituirsi nei sopraccitati ricorsi affidando l'incarico del patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Susanna Cruciani, Legale interno dell'Ente e di Avvocato Domiciliatario All'Avv. F. Massimo Pozzi del Foro di Firenze;

Che il T.A.R. Toscana Sez. III n. 356/2020, Reg. Prov. Coll., con sentenza n. 356/2020, riuniti i ricorsi, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. n. 1044/2018 e connessi motivi aggiunti; dichiara inammissibile per difetto l'interesse di impugnazione proposta con il ricorso R.G. n. 756/2019 e condanna il Comune di Grosseto alle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 oltre oneri come per legge;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 24/06/2020;

Dato atto del Regolamento degli Incarichi Legali del Comune di Grosseto, approvato con Delibera di C.C. N° 83/2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 295 del 19/06/2012 e la successiva integrazione con Deliberazione di GC n° 309 del 03/07/2012;

Visto l'art. 25, 1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, n° 68 del 28/03/2011 e con deliberazione n° 70 del 25/09/2013 entrata in vigore dal 14/11/2013 e n.82 del 13/09/2019 entrato in vigore il 18/10/2019;

Vista la legge n° 247 /2012;

Visto il D.Lgs n° 33/2013;

Che l'Amministrazione Comunale con Disposizione Dirigenziale n. 533 del 31/08/2020 ha ritenuto opportuno di dover proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Toscana n. 356/2020, al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale affidando l'incarico del patrocinio legale dell'Ente sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. interno dell'Ente Avv. Susanna Cruciani e all'Avv. F. Massimo Pozzi del Foro di Firenze;

Visto il preventivo pervenuto da parte dell'Avv. F. Massimo Pozzi Pozzi, per €. 2.918,24, comprensivo di oneri come per legge, spese generali 15% , CPA al 4 % e IVA al 22%;

Con riferimento al preventivo inviato, si ritiene congruo quanto richiesto dall'Avvocato e che la somma pari a €. **2.918,24** è esigibile nel 2020;

Rilevato che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell'Avv. F. Massimo Pozzi, in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, - l'attestazione dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - della dichiarazione dei soggetti incaricati in riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell'amministrazione nell'incarico in oggetto ed è consapevole della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense;

Che i suddetti documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio;

Di dare atto che laddove, all'esito del controllo della autodichiarazione emerga, il difetto dei requisiti citati in narrativa, la stazione appaltante, dovrà procedere con: - la risoluzione, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile;

Richiamata la delibera n. 907 del 24/10/2018 approvata dal consiglio dell'Autorità avente oggetto " Linee Guida n. 12";

Richiamate:

- le indicazioni fornite dall'ANAC nella Sez. FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31/05/2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 come

confermato nelle FAQ ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di CIG.;

Dato atto che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente: **Z952E21CE1**;

Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di in scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da Controllo per la Toscana;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dalla legge, n° 311/2004 art. 1, comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza così come delineato dalla norma predetta;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 07/04/2020 di approvazione del bilancio 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 91/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;

Vista la deliberazione di G. C. n. 87 del 09/04/2020 con cui si richiede agli uffici il contenimento dell'assunzione di nuovi impegni di spesa corrente alle sole situazioni che qualora non si procedesse con tempestività, potrebbero causare danni all'Ente;

Che in qualità di Responsabile della spesa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

Vista la Disposizione Sindacale n. 60 del 06/03/2020, con la quale il Sindaco ha affidato al Segretario Generale Dr. Luca Canessa l'incarico di Dirigente della Segreteria Generale;

Visto D.Lgs.18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di **€. 2.918,24** per l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente all'Avv. F. Massimo Pozzi del Foro di Firenze per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000 (1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità come da preventivo pervenuto per €. 2.918,24, comprensivo di oneri come per legge, per rimborso spese generali 15%, per la CPA 4% e per l'IVA al 22%;

2) Di dare atto che il Codice CIG per l'affidamento è il seguente: **Z952E21CE1**;

3) Di provvedere successivamente previa notula alla liquidazione della somma di **€. 2.918,24** all'Avv. F. Massimo Pozzi del Foro di Firenze, tramite bonifico bancario;

4) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge n. 311/2004 art.1 comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza come delineato nella norma predetta;

5) Di dare atto che l'incarico assegnato rientra nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale di cui all'art.53(già ex 49), comma 1 DPR 917/86 T.U.I.R.;

6) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana;

7) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spese in oggetto è l'esercizio 2020;

8) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. Dalla sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 gg al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;

9)Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez.

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.

10) Di trasmettere successivamente per le relative competenze del Servizio Finanziario la dichiarazione per l'inserimento dati nella anagrafica della contabilità, debitamente compilata e sottoscritta dall'incaricato;

11) Di dare atto che si procederà alla trattazione dei dati personali da parte del Comune di Grosseto in ordine allo svolgimento dell'incarico.

Il Dirigente
Dr. Luca canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2020	32000		2.918,24	